

Legge regionale 10 maggio 2016 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 13/05/2016

Modifiche della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 7/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<della Costituzione>> sono inserite le seguenti: <<e in armonia con i principi dell'ordinamento dell'Unione europea>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto speciale e dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con la presente legge la Regione intende:

a) favorire la cultura del benessere sul luogo di lavoro;

b) contribuire ad accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro denominato fattispecie di <<mobbing>> e a ridurre l'incidenza e la frequenza;

c) promuovere iniziative di prevenzione e di sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo, anche legati a molestie sessuali, differenze di genere, orientamento sessuale, età, stato di salute, credo religioso, cultura, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e provenienza geografica.>>.